



**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA
DELLA SOCIETA' CHIMICA ITALIANA**

*(Aggiornato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione il 16 novembre 2018;
Approvato dal Consiglio Centrale il 18 dicembre 2018, adeguato alla delibera Assemblea Generale
dei Soci del 26 settembre 2019)*

ART. 1

La Sezione Emilia Romagna è costituita dai Soci della Società Chimica Italiana la cui attività si svolge prevalentemente nella regione Emilia Romagna o che siano ivi residenti.

ART. 2 - PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

La Sezione è retta dal Presidente di Sezione e dal Consiglio Direttivo costituito dal Presidente uscente e da 5 Consiglieri eletti, tra i quali vengono designati il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Possono inoltre essere cooptati nel Consiglio Direttivo fino a 3 Consiglieri come disposto dal Regolamento Generale di attuazione dello Statuto.

Il Presidente di Sezione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

La durata delle cariche è triennale ed inizia il 1° gennaio.

Il Presidente non può essere eletto per due trienni consecutivi; i Consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due trienni consecutivi. Il Presidente può comunque essere eletto anche fra i Consiglieri che hanno terminato il loro secondo mandato.

Il Presidente della Sezione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date da questi stabilite, i consuntivi dei rendiconti scientifico ed amministrativo relativi all'anno solare precedente nonché i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.

ART. 3 - ASSEMBLEA

Ogni anno viene convocata dal Presidente l'Assemblea ordinaria della Sezione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell'anno precedente e i preventivi di spesa e i programmi di attività dell'anno seguente.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai Soci a mezzo lettera, o per posta elettronica, spedita almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

I Soci presenti e i firmatari di deleghe debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun Socio può portare deleghe in numero non superiore al 5% dei Soci della Sezione e comunque in misura non superiore a 10.

Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura d'urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci della Sezione.

ART. 4 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Nell'anno di scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca un'assemblea di Sezione per la definizione delle candidature per l'elezione delle cariche sociali relative al triennio successivo. In tale Assemblea vengono designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo in numero al massimo doppio rispetto ai membri da eleggere.

Il diritto di voto e l'elettorato sono esercitati dai soli Soci in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in cui vengono presentate le candidature.

L'elezione del Presidente e dei Consiglieri avviene per via telematica. I nomi dei candidati designati dall'Assemblea vanno riportati sulle schede elettroniche cui accedono, mediante credenziali, i Soci della Sezione i quali hanno la facoltà di sostituire uno o più nomi con quelli di altri Soci. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Presidente e un numero di preferenze pari ad 1/3 dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, arrotondando all'unità superiore. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

Nella lettera con la quale vengono indette le elezioni devono essere indicati data e sede delle operazioni di scrutinio e i componenti la Commissione Scrutatrice stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - AMMINISTRAZIONE

Per le attività sociali la Sezione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Sezione.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può proporre all'Assemblea dei Soci un supplemento di quota per l'attività della Sezione stessa.

ART. 6 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI SEZIONE

Modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea di Sezione con maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale.

ART. 7

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.